



CITTÀ DI TUSA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TOSAP
(approvata con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.9.2020)

Art. 27 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020”:

1. *E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponibili la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;*

2. *Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;*

3. *Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificchino, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:*

a) *notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020;*

b) *avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.*

4. *Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.*

5. *Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall'Ente e finanziate secondo quanto sopra previsto.*

6. *L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;*

7. *La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al precedente punto 3.*

8. *Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.*

9. *Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.*